



Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

P. I.V.A.: 80001380866

Prot. nr. *642* del 16 gennaio 2015

Oggetto: Obbligo per i proprietari e detentori di cani.

ORDINANZA nr. *1* del 16 gennaio 2015

Il Sindaco

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini per la presenza di cani randagi, provenienti da sospetto abbandono indiscriminato da parte di privati, e di deiezioni solide dei cani, anche non randagi, su suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, parchi, etc.) che comportano gravi problemi igienico/sanitari e rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte e distratte;

Rilevata la necessità di garantire e salvaguardare l'incolumità pubblica e privata, nonché garantire il mantenimento dell'igiene sul suolo pubblico ed il decoro urbano e paesaggistico;

Dato atto che esiste l'effettivo disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani, anche se non randagi, vengono lasciate dai loro detentori sul suolo pubblico ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnati ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la sicurezza e la vivibilità delle aree stesse;

Considerato che necessita anche garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Ritenuto pertanto che, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, necessita consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici, soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, per talune razze, muniti anche di museruola;

Visto il "T.U.L.L.SS." del 27.07.1934 e nr. 1255;

Visto il D.P.R. 08.02.1954, nr. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la L.R. 07.07.2000, nr. 15 - "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo";

Vista la L. 14.08.91, nr. 281 - "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 12.01.2007, nr. 7 - "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della L.R. 03.07.2000, nr. 15";

Visti, inoltre:

- l'art. 2052 del C.C. - "Danno cagionato da animali";
- l'art. 650 del C.P. - "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità";
- l'art. 672 del C.P. - "Omessa custodia e mal governo di animali";
- la L. 22.11.1993, nr. 437, di modifica dell'art. 727 del C.P. - "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21.07.2010;
- il Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 26.11.2009;
- l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16.07.2009;
- le Ordinanze 14.01.2008 e 06.08.2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in materia;

Vista la legge 24.01.1981, nr. 689 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D. Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;
Visto il Regolamento di Polizia Municipale, approvato con delibera di C.C. nr. 33 del 12.11.2004;

ORDINA
per i motivi in premessa richiamati

Art. 1 – Custodia dei cani: I proprietari dei cani devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali e di cittadini;

Art. 2 – Detenzione di idonei strumenti ed attrezzature di pulizia e raccolta delle deiezioni: E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperti al pubblico, di ogni tipo:

- di munirsi, quindi esibire su richiesta degli Organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra attrezzatura idonea per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide urbane del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cassetti porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nelle frazioni umide dei rifiuti domestici;

Art. 3 – Condotta dei cani:

- E' fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando guinzagli a lunghezza variabile e ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione;
- E' fatto obbligo di adottare il guinzaglio con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane per l'accompagnamento su strade pubbliche o aperte al pubblico;
- E' fatto obbligo di adottare il guinzaglio con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cani di grossa taglia e per quelli a rischio di aggressività come da Ordinanza del Ministro della Salute;

Art. 4 – Sanzioni: Fermo restando quanto previsto in materia del codice penale e dalla legislazione speciale in materia:

- Per la mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina ed in mancato inserimento del microchip di identificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 e 7, della L.R. nr. 15/2000 e ss. mm. ed ii., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 86,00 ad un massimo di €. 520,00;
- Per la mancata segnalazione alla competente azienda di sanità pubblica veterinaria della cessione a qualsiasi titolo dell'animale, del cambio della propria residenza e della morte dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, e comma 6, della L.R. nr. 15/2000 e ss.mm. ed ii. si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 86,00 ad un massimo di €. 520,00;
- Per la mancata segnalazione alla competente Azienda di sanità pubblica veterinaria della scomparsa dell'animale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'art. 9 della L.R. nr. 15/2000 e ss.mm. ed ii., da un minimo di €. 578,00 ad un massimo di €. 1.733,00;
- Per l'abbandono dei cani e di qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, della L.R. nr. 15/2000 e ss.mm. ed ii., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 578,00 ad un massimo di €. 1.733,00;
- Per il mancato porto di tutta l'attrezzatura per la pulizia e all'asportazione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 1 e 4, della L.R. nr. 15/2000 e ss.mm. ed ii., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 28,00 ad un massimo di €. 173,00;
- Per la mancata rimozione degli escrementi dell'animale, da parte dei conduttori nelle pubbliche vie o in altro luogo aperto al pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 2 e 5, della L.R. nr. 15/2000 e ss.mm. ed ii. si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 58,00 ad un massimo di €. 173,00;

- 
- Per l'organizzazione di combattimenti fra animali di qualsiasi specie, assistervi o effettuate puntate di giuoco o di scommessa sugli animali impiegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 1, della L.R. nr. 15/2000 e ss.mm. ed ii., si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 5.775,00 ad un massimo di €. 34.650,00;
 - Per chi conduce il cane senza il guinzaglio, per chi utilizza ad una misura maggiore di metri 1,50, per chi durante la conduzione del cane non porta con se la prevista museruola e per chi introduce cani in luoghi interdetti, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di €. 25,00 ad un massimo di 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e ss.mm. ed ii..

La Polizia Municipale è incaricata di fare osservare la presente Ordinanza e di applicare, ai trasgressori, le previste sanzioni.

Nel caso di violazione dell'art. 3, chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente e senza alcun ritardo, adeguarsi alla presente Ordinanza.

Nel caso di inadempienza, la Polizia Municipale ha facoltà, per motivi di pubblica sicurezza di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, pena l'applicazione dell'art. 650 del C.P. nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane.

La Polizia Municipale, inoltre, in merito al rispetto del presente provvedimento è tenuta a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali, di cui all'art. 2 e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina.

Le disposizioni di cui sopra non si applicheranno ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del fuoco.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 ed art. 8, comma 3, della L. 07.08.1990, nr. 241 e ss.mm. ed ii..

La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva e si applicherà a tutte le persone presenti nel territorio comunale.

La presente Ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge, nonché viene notificata alla Polizia Municipale e trasmessa per le dovute conoscenze anche alla locale stazione dei Carabinieri.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, ed art. 5, comma 3, della L. 07.08.1990, nr. 241 e ss.mm. ed ii., il Settore organizzativo competente ed il Funzionario Responsabile della Polizia Municipale è nominato Responsabile del rispetto e dell'esecuzione della presente Ordinanza ed avverso la stessa è ammesso ricorso gerarchico alla S.E. il Prefetto di Enna ed altresì, è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale al T.A.R. - CT, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro i termini previsti per legge.

Dalla residenza municipale, li 19.08.2015

Il Sindaco
(dott. Aldo Ubaldo Biondi)

